

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO  
PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A PUNTI DI RACCOLTA FISSI PER ATTIVITA'  
TRASFUSIONALE**

**TRA**

*IL Comune di BORGOROSE* con sede in Borgorose (RI) viale Micangeli C.F 00122520570 in persona del Sindaco MARIANO CALISSE, per la carica domiciliato presso la sede legale del Comune di BORGOROSE autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 22/3/2021 (*comodante*);

**E**

*L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti*, con sede in Rieti in Via del Terminillo n. 42, C.F. 00821180577, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, per la carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

**PREMESSO CHE:**

- Le Parti, tenuto conto delle disposizioni della legge. 21/10/2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.”, degli Accordi Stato-Regioni stipulati in attuazione della medesima legge; del DCA della Regione Lazio, di recepimento dei predetti accordi, n. 388 del 07.12.2016 e s.m.i., riconoscono l’interesse comune a perseguire, a livello locale, le seguenti finalità in materia di attività trasfusionali:
  - a) il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti;
  - b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
  - c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio di competenza della ASL di Rieti;
  - d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.
- Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, le Parti riconoscono, tra l’altro, il ruolo fondamentale delle attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue ed avvertono la comune necessità di riordinare il sistema trasfusionale a livello locale, in un’ottica di sussidiarietà, volta all’attuazione delle misure previste dal DCA 6 luglio 2017, n. 282 per

l'attivazione, tra l'altro, di un percorso di autorizzazione e di accreditamento punti di raccolta fissi destinati alla selezione dei donatori e alla raccolta di sangue umano ed emocomponenti;

- VISTO in particolare l'articolo 5, comma I, lettera c) della sopra richiamata legge n.2 19/2005 che comprende la promozione della donazione di sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali;
- VISTO l'Accordo Stato-Regioni Repertorio Atti n. 149 del 25 luglio 2012 concernente "Linee guida per l'accredimento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";
- VISTO l'Accordo Stato/Regioni concernente: "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 11 5/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", Repertorio Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016 e s.m.i;
- ATTESO che l'Accordo sopra richiamato prevede, in particolare, un ruolo attivo delle Associazioni/Federazioni di donatori nella gestione associativa e di gestione di Unità di Raccolta, come indicato dai disciplinari tecnici A e B dell'Accordo, previa stipula di apposite convenzioni con la Regione e la ASL di riferimento;
- DATO ATTO che le disposizioni normative nazionali e regionali inerenti le attività trasfusionali comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno da parte delle Associazioni - Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza e qualità;
- in data 22 marzo 2021, con Deliberazione n. 24, la Giunta del Comune di Borgorose ha approvato la concessione in comodato d'uso gratuito della struttura in via S. Francesco di proprietà del medesimo Comune, individuati al Catasto foglio 32, particella 1111, Categoria 1, per l'utilizzo da parte dell'Azienda per l'attivazione di un Punto di raccolta fisso destinato alla selezione dei donatori e alla raccolta di sangue umano ed emocomponenti, ai sensi del DCA 282/2017;
- il contratto viene stipulato esclusivamente perché il comodatario ha necessità di reperire un immobile da utilizzare quale sede del Punto di raccolta fisso;
- tutte le seguenti condizioni e pattuizioni sono state espressamente convenute tra le parti e/o loro incaricati;

***Tutto ciò premesso, si conviene si stipula quanto segue:***

## **ART. 1**

### ***Premesse***

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

## **ART. 2**

### ***Oggetto***

Il comodante consegna al comodatario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i locali di sua proprietà siti in Borgorose, frazione Corvaro Via S. Francesco individuati al catasto al foglio n. 32 particella n. 1111 meglio indicati nella planimetria catastale che si allega al presente contratto (all. 1), liberi da persone e cose, affinché se ne serva, gratuitamente, per l'uso e la durata qui si seguito concordati.

## **ART. 3**

### ***Uso del Bene***

Il comodatario si obbliga ad utilizzare la struttura per le attività di competenza dell'Azienda Sanitaria di Rieti e, specificamente, per le attività trasfusionali.

Il comodante, accetta, in particolare che l'immobile sia adibito a Punto di Raccolta Fisso, nella accezione indicata nel DCA 282 del 6 luglio 2017 e dichiara la conformità del bene all'uso cui è destinato.

Il comodante accetta, altresì, espressamente che l'utilizzo dei locali concessi in comodato alla ASL di Rieti sia da questa a sua volta concesso, ad Associazioni/Federazioni di donatori, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali del Punto di Raccolta Fisso, previa stipula degli appositi accordi/contratti previsti dalla disciplina regionale in materia.

## **ART. 4**

### ***Manutenzione dei locali***

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

Sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria dei locali ritenute utili e necessarie ai fini del migliore godimento, previa comunicazione e autorizzazione del comodante.

Il Comodatario si assumerà gli oneri relativi alla manutenzione della sola area esterna adiacente la zona di ingresso - accettazione, così come meglio delimitata nella planimetria allegata.

## **ART. 5**

### ***Risoluzione***

Il mancato svolgimento delle attività istituzionali sopra descritte a far data dalla sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile per accordo tra le parti, o una sua ingiustificata interruzione produrrà, ipso iure, la risoluzione del contratto.

## **ART.6**

### ***Oneri assicurativi***

Il comodante dichiara che relativamente all'immobile è già in essere una specifica polizza a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi da fabbricati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1812 c.c., il comodante dichiara che la cosa comodata non ha vizi noti, tali che rechino danno a chi se ne serve.

Il comodatario è costituito custode dei locali che formano oggetto del presente contratto. In quanto tale, si impegna a conservare l'integrità e l'efficienza degli impianti esistenti, in particolare dell'impianto anti incendio, e a stipulare specifica polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati a terzi durante e/o a causa dello svolgimento delle proprie attività, nonché per danni alla strumentazione e/o beni di sua proprietà.

Il comodatario manleva il comodante da qualsiasi forma di responsabilità nei confronti di persone e/o cose derivante dall'utilizzo dei locali concessi in comodato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1812 c.c.

## **ART. 7**

### ***Durata***

La durata del comodato è stabilita in 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto.

L'eventuale rinnovo è subordinato ad esplicita richiesta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della naturale scadenza. È facoltà delle parti recedere anticipatamente dal presente contratto con comunicazione da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

## **ART. 8**

### ***Restituzione***

Alla scadenza concordata, il comodatario si obbliga a restituire al comodante, il locale pienamente disponibile.

Il comodante, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 4, non potrà chiedere per nessuna ragione la restituzione anticipata dei locali in questione.

## **ART. 9**

### ***Utenze***

Il comodante si impegna a sostenere le spese delle utenze relative ai locali in questione, comprese IMU e TARI.

Il comodatario si impegna a sostenere le spese per lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali, nonché le spese per le pulizie interne ed esterne e dell'eventuale servizio di vigilanza.

## **ART. 10**

### ***Inadempienza***

L'inadempienza, da parte del comodante o del comodatario, dei patti contenuti nel presente accordo produrrà, ipso iure, la sua risoluzione.

## **ART. 11**

## ***Registrazione***

Ogni spesa afferente il presente atto sarà a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.

### **ART. 12**

#### ***Norme finali***

Nessuna deroga od aggiunta al presente accordo ha valore se non ratificata per iscritto; per quanto non espressamente previsto nella presente Scrittura, le Parti dichiarano di attenersi alle disposizioni del Codice Civile relative all'Istituto del Comodato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti contraenti si riportano alle vigenti disposizioni dettate in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Rieti, lì \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari

\_\_\_\_\_

FIRMATO DIGITALMENTE

Comune di BORGOROSE

Il Sindaco

Dott. Mariano Calisse

\_\_\_\_\_

FIRMATO DIGITALMENTE